



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
"GIOVANNI XXIII"**

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Codice Univoco Ufficio :UF9P5F

VIA R. SENATORE, 64 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)

Tel. 089/2966887- C.F.95146530654 – C.M. SAIC8A100T

e-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it - web:

www.giovanni23.edu.it



**REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICIDI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA
E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA**

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 38 DEL 25.05.2023

Art. 1 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE -

Il presente regolamento disciplina l'acquisizione da parte dell'Istituto Comprensivo Statale "GIOVANNI XXIII", di seguito chiamato "Istituto", di forniture e servizi, oltre che il conferimento di incarichi ad esperti esterni, le modalità, i limiti e le procedure da adottare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera.

Esso si compone di due sezioni.

Nella prima sezione si disciplinano le modalità, i limiti e l'iter burocratico-amministrativo da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto, ai sensi delle seguenti disposizioni di legge:

- All'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle linee guida ANAC per la corretta applicazione delle procedure sottosoglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- Art. 45 del Decreto Interministeriale nr 129 del 28 agosto 2018, ossia del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", relativo alle competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale;
- D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020 e dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108 del 2021 (e in parte già modificato dal D.L. 121/2021) inerente le nuove soglie per gli affidamenti diretti, in deroga all'art. 36, 2° comma del Codice dei contratti nonché all'art. 157: 150.000,00 Euro per i lavori pubblici e 139.000,00 (come da ultima modifica del D.L. 77) per i servizi, forniture e servizi per l'ingegneria e l'architettura;
- Pareri del M.I.M.S.(Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) nr. 735 del 24.09.2020 e nr. 764 del 20.10.2020, in merito alle semplificazioni e ai contratti pubblici per gli affidamenti diretti, la rotazione, il subappalto e i PNRR;

Nella seconda sezione si disciplina il conferimento di incarichi ad esperti esterni, le modalità, i limiti e le procedure da adottare per i contratti di prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6bis del D.Lgs 165/2001 – "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e della circolare D.F.P. n. 2/2008 – "Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244)".

SEZ. 1) - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE-

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 36, D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ai sensi del punto 4.1 delle linee guida ANAC per gli acquisti sottosoglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e art. 45 c. 2 lett. A) e del D.I. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria e di minute spese, oltre che in applicazione di quanto disciplinato dal D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020 e dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108 del 2021 (e in parte già modificato dal D.L. 121/2021) e dal M.I.M.S. nnrr. 735 e 764 del 2020.

ART. 2 –PRINCIPI -

1.L'acquisizione di forniture e servizi avviene nel rispetto dei principi, indicati all'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 50/16, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Il D.S. garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee guida di ANAC. In particolare assicura in aderenza:

- a. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e micro imprese;
- f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

ART. 3 -RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO -

1. Il Responsabile dell'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.

Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

2. Al D.S.G.A. compete comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economico di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

3. Il D.S. prioritariamente:

- a. verifica i requisiti dei fornitori;
- b. dà attuazione alle procedure previste per la selezione dei fornitori;
- c. partecipa alla commissione di aggiudicazione eventualmente costituita ove questa partecipazione non sia in conflitto con l'attività di RUP;
- d. sottopone al D.S.G.A. i contratti di fornitura per la loro sottoscrizione;

- e. effettua gli acquisti on line (sia sul mercato elettronico della PA che attraverso le modalità del commercio elettronico), previa dichiarazione di disponibilità finanziaria da parte del D.S.G.A.;
- f. dispone, la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'*Istituto* alla voce Bandi e contratti di tutte le informazioni relative alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento;
- g. tiene la documentazione raccolta nel corso della procedura di selezione dei fornitori e di stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte motivandone le scelte. La documentazione è conservata anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di "accesso civico".

ART. 4 -REQUISITI DEI FORNITORI -

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2. A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, l'istituto può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri di cui all'art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/16.

3. Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell'Art. 45 del D.L. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:

- a) prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;
- b) indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l'Amministrazione appaltante
- c) consultazione apposita "albo dei fornitori di fiducia dell'istituto" (se attivato).

Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per l'individuazione degli operatori a cui trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale o per la durata dell'intero anno scolastico vengono costituiti attraverso la preventiva emanazione di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori. L'individuazione degli operatori da invitare avviene mediante sorteggio pubblico, la cui data viene notificata almeno 15 gg prima agli operatori inseriti nel relativo elenco, o comunque con il rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

ART. 5 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI A EURO 10.000,00 (diecimila/00) -

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a euro 10.000,00 al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, oltre che l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione.

La procedura di acquisto viene determinata, in piena autonomia dal Dirigente, fra quelle previste dalla normativa vigente e riportate in elenco sottostante:

a) Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

b) Procedura negoziata.

2. La scelta del fornitore nell'ipotesi di affidamento ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 avviene, dopo le procedure indicate al comma 3 lettera a) e lettera b) dell'articolo 4 preferibilmente attraverso:

a) Indagine preliminare di mercato condotta tramite comparazione di siti web;

b) Indagine preliminare di mercato condotta attraverso avviso per la presentazione di manifestazione di interesse;

c) Indagine preliminare di mercato condotta attraverso richiesta informale per la presentazione di preventivo/offerta (solo nel caso di affidamento diretto);

d) Comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA;

e) consultazione dell'albo fornitori di fiducia dell'istituto (se attivato);

3. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D. lgs 50/2016.

ART. 6 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A EURO 10.000,00 ED INFERIORI A EURO 40.000 -

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di Istituto delibera di applicare l' Art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente, ovvero sia mediante:

a. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

b. Procedura negoziata.

2. La scelta del fornitore nell'ipotesi di affidamento ai sensi della lettera a) del precedente comma 1. avviene dopo le procedure indicate al comma 3 lettera a) e lettera b) dell'articolo 4 preferibilmente attraverso:

a) Indagine preliminare di mercato condotta tramite comparazione di siti web;

b) Indagine preliminare di mercato condotta attraverso avviso per la presentazione di manifestazione di interesse;

c) Comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA;

d) consultazione dell'albo fornitori di fiducia dell'istituto

3. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 7, comma 13 del presente Regolamento.

ART. 7 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A EURO 40.000 E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (ATTUALE 140.000,00 EURO) –

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l'acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 40.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, avviene mediante procedura comparativa previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, o attraverso la richiesta di manifestazione di interesse, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. La scelta del fornitore nell'ipotesi di affidamento ai sensi del comma 1 avviene, dopo le procedure indicate al comma 3 lettera a) e lettera b) dell'articolo 4 preferibilmente attraverso

• Indagine preliminare di mercato condotta tramite comparazione di siti web;

• Indagine preliminare di mercato condotta attraverso avviso per la presentazione di manifestazione di interesse;

• Indagine preliminare di mercato condotta attraverso richiesta informale per la presentazione di preventivo/offerta (solo nel caso di affidamento diretto);

• Comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA;

• consultazione dell'albo fornitori di fiducia dell'istituto (se istituito).

3. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D. Lgs n.50/2016
4. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, l'*Istituto* può ricorrere al proprio elenco di operatori economici, ovvero ai cataloghi elettronici della PA e agli elenchi di operatori resi disponibili dalle società in house appartenenti al sistema camerale.
5. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite indagine di mercato, questa è volta a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze.
6. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata attraverso manifestazione di interesse, verranno scelte, tra le aziende che avranno manifestato il loro interesse, almeno 5 aziende da invitare, valutandone i titoli tecnico professionali ed economico finanziari dichiarati ovvero, ove questo fosse di difficile attuazione, attraverso estrazione a sorte dei 5 nominativi.
7. Per garantire la pubblicità dell'attività di indagine di mercato, l'*Istituto* pubblica in ogni caso un avviso nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito alla voce Bandi e contratti. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prendercontatto, se interessati. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'*Istituto* si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
8. Una volta conclusa l'indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori interessati, e/o consultati gli elenchi di operatori economici, l'*Istituto* seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, tenendo conto del criterio di rotazione degli inviti. L'*Istituto* può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, eventualmente anche l'aggiudicatario uscente (carattere eccezionale), dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto di importo diversi ai quello dell'affidamento precedente. I criteri specifici relativi al rispetto del principio di Rotazione sono elencati nel successivo art. 10.
9. L'*Istituto* invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC.
- L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata tra cui almeno:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del d.lgs 50/16. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - il nominativo del RUP;
 - la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso l'*Istituto* valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; (fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020);
 - lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

10. Le sedute di gara, nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

11. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art 36 d.lgs. 50/2016.

La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Istituto di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 D.P.R. n. 445/2000.

12. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli aggiudicatari l'Istituto ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad una commissione composta da tre membri di cui il presidente è d'ufficio il Dirigente Scolastico, qualora questo non sia incompatibile con il ruolo di RUP, nominati preferibilmente tra il personale interno della scuola.

13. Il Decreto Semplificazioni bis (Decreto -Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) prevede in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50 del 2016 - fino al 30 giugno 2023 - l'AFFIDAMENTO DIRETTO per importi inferiori ad euro 139.000,00 (la soglia comunitaria dal 1° gennaio 2022 è pari a 140.000,00).

14. D. lgs. 36/2023 in vigore dal 01/07/2023 l'AFFIDAMENTO DIRETTO per importi inferiori ad euro 139.000,00 (la soglia comunitaria dal 1° gennaio 2022 è pari a 140.000,00).

15. Il Consiglio delibera che il Dirigente Scolastico è autorizzato a procedere secondo il disposto di cui al Decreto Semplificazioni bis purché entro la data prevista del 30.06.2023 e D. lgs. 36/2023 in vigore dal 01/07/2023

ART. 8 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (ATTUALE 140.000,00 EURO) -

1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.

2. La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

ART. 9 – NORME CONCERNENTI L'ACQUISIZIONE DI LAVORI PER IMPORTI INFERIORI, PARI O SUPERIORI AI 40.000,00 EURO -

1. Nel rispetto della previsione dell'Art. 36, comma 2, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro il Consiglio delibera che si procede ad affidamento diretto. Per importi pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro si procederà mediante procedura comparativa previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L'Art. 36 c. 2 lett. c, c - bis, d, prevede che:

- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, si procederà mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- per i lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, si procederà mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- per i lavori di importo pari o superiore 1.000.000,00 euro e fino a soglia comunitaria: procedura aperta. - per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale piùstringente. L'affidamento diretto o il reinvio all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

1.1. Il Decreto Semplificazioni bis (Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) prevede in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50 del 2016 - fino al 30 giugno 2023 – l'AFFIDAMENTO DIRETTO per importi inferiori ad Euro 150.000,00.

16. Il Consiglio delibera che il Dirigente Scolastico è autorizzato a procedere secondo il disposto di cui al Decreto Semplificazioni bis, purché entro la data prevista del 30.06.2023 o e D. lgs. 36/2023 in vigore dal 01/07/2023

Per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro si prevede la procedura negoziata, senza bando, secondo il dettato di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede la previa consultazione di almeno dieci operatori.

ART. 10 – COMUNICAZIONE CON GLI OPERATORI ECONOMICI –

1. Ai sensi all'art. 22 della Direttiva 2014/24/UE così come recepito nell'art. 40 del D.lgs. 50/2016 tutte le procedure di gara, a partire dalle lettere di invito (compreso la ricezione delle offerte) fino agli obblighi di informazione, saranno effettuati esclusivamente con l'utilizzo di mezzi telematici, preferibilmente attraverso le centrali di committenza messe a disposizione a titolo gratuito dalla P.A. o comunque servendosi della posta certificata. Restano escluse da tale obbligo tutte le offerte che non potessero pervenire per motivi tecnico/ambientali (modelli fisici, file troppo pesanti, incartamenti a supporto voluminosi, file con estensione particolare etc) attraverso posta certificata ovvero per le quali potrebbe essere compromessa la sicurezza e la riservatezza dei dati. La stazione appaltante, nella persona del RUP e/o del Dirigente Scolastico, deciderà di volta in volta, in relazione ai casi che dovessero presentarsi, esclusivamente per le offerte, che tipo mezzo di ricezione delle offerte adottare, specificandolo in tutti i documenti di gara. Rimane fermo l'obbligo per tutte le altre comunicazioni del mezzo telematico.

ART. 11 – STRUMENTI DI ACQUISIZIONE -

1. Fermo restando l'obbligo degli acquisti su Consip SpA, laddove esistano convenzioni attive o si tratti di un bene:

- a) inerenti la categoria merceologica rientrante in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 -Legge di stabilità 2016;
- b) individuato dal Miur, ai sensi dell'Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere obbligatoriamente "ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A." ;
- c) ovvero di importo superiore al limite (1.000,00 euro) come definito nell'art.1 comma. 450 della legge di stabilità 296/2006, e successivamente modificato (5.000,00 euro) dall'art.1 comma 130 della legge 302/2018 (legge di bilancio 2019),

Il Consiglio di Istituto delibera di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico, la facoltà di avvalersi della centrale di committenza Consip SpA oppure di acquistare sul mercato libero.

ART. 12 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE -

1. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC nr. 4, si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

L'Istituto potrà suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori.

ART. 13 – PUBBLICITA' -

1. Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del D.I. nr. 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.

3. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

4. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO -

1. Il contratto è stipulato con le modalità indicate all'articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/16. È ammesso l'acquisto mediante le modalità del commercio elettronico e la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

ART. 15 – CONTRATTI APERTI –

1. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il contratto può essere costituito dall'offerta recante il termine di validità dell'offerta, che costituisce vincolo per il fornitore.

2. Una volta stipulato il contratto in una delle forme di cui al precedente articolo 8, il RUP, quando ne ricorra la necessità, procede alle ordinazioni con le modalità stabilite dal contratto, previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa.

ART. 16 – ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI -

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico dell'istituto che verifica la regolarità della prestazione ed eventualmente segnala al dirigente scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il dirigente scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'istituto.

ARTICOLO 17 – COLLAUDO -

1. Il collaudo è previsto nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardino:

a. la realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e comunque di beni e/o servizi forniti secondo indicazioni o specifiche dell'istituto;

b. l'approntamento di locali con relative attrezzature (ad esempio laboratori magazzini-aule didattiche etc. etc);

c. in tutti i casi previsti o richiesti dalle normative europee;

2. Il contratto di fornitura nei casi di cui al punto precedente prevede e disciplina il collaudo.

3. Il collaudo è effettuato in contraddittorio alla presenza del Dirigente scolastico, del collaudatore nominato dal dirigente scolastico e del responsabile dell'azienda fornitrice del bene/servizio;

4. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti.

5. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto.

A seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il primo.

ART. 18 – PAGAMENTI -

I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio da parte dell'ufficio tecnico, e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE FESR) o regionale (POR) o misti.

ART. 19 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO –

1. Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del quinto d'obbligo, ove questo sia stato espressamente citato nel bando di gara ovvero, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi di non predeterminabili e concomitanti con la urgenza dell'esecuzione, tale da impedire l'effettuazione di un'altra procedura di affidamento.

ART. 20 – SUBAPPALTO -

1. Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente autorizzato dall'istituto che dispone discrezionalmente in ossequio, comunque, alle disposizioni di Legge.

ART. 21 – DISCIPLINA DEROGATORIA

1. È fatta salva la disciplina derogatoria prevista dal Decreto Semplificazioni bis (Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) cui si rimanda per quanto non espressamente indicato.

SEZ. 2) - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA –

Redatto ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6bis del D.Lgs. 165/01, della Circolare del DFP nr. 2/2008 e degli artt. . 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018, in merito al conferimento di incarichi ad esperti esterni, secondo il relativo regime di pubblicità al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità, oltre che riguardo alle modalità, ai limiti e alle procedure da adottare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 22 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI -

E' fatto divieto all'Istituto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'Istituto può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il medesimo Istituto. Pertanto è fatto divieto all'*Istituto* di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 23 – TIPOLOGIE CONTRATTUALI -

Nel caso in cui l'*Istituto* si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso in cui, invece, l'*Istituto*, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto nel caso in cui l'*Istituto*, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;

Art. 24 – INDIVIDUAZIONI DELLE PROFESSIONALITÀ -

1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.

2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica sia attraverso invio di lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

3. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) tipologia contrattuale;
 - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
6. Non possono partecipare alla procedura in esame:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti regolari con minori.

7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

Art. 25 – SCHEDE DI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI/SCUOLE VICINIORE PROGETTI DI ISTITUTO –

1. Il presente regolamento si riporta integralmente alla scheda di valutazione degli esperti interni, come da Delibera del Consiglio di Istituto del 25.05.2023 n. 38 e che di seguito si rappresenta:

Scheda di valutazione ESPERTO INTERNO/SCUOLE VICINIORE progetti di istituto
Griglia Valutazione - AVVISO DI SELEZIONE

Figura: <u>ESPERTO INTERNO</u>		Punteggio Max	Punteggio indicato (a cura candidato)	Punteggio a cura Ufficio
TITOLI DI STUDIO				
Laurea specialistica o magistrale attinente all'attività di riferimento	Votazione fino a 90	2		
	Votazione da 91 a 110 e lode	3		
Laurea triennale attinente all'attività di riferimento	Votazione fino a 90	1		
	Votazione da 91 a 110 e lode	2		
Seconda laurea		1		
Corsi di perfezionamento o Master attinenti all'area tematica di riferimento (2 punti per certificazione fino ad un massimo di 8 punti)		8		
TITOLI PREFERENZIALI				
Possedere competenze documentate nell'area di riferimento richiesta dalla selezione (2 punti per certificazione, max 10)		10		
Anni di ruolo presso questo I.C. (1 pt per anno, max 4)		4		
Anni di servizio con contratto a t.d. presso questo istituto (1 pt per anno, max 2)		2		
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE				
Progetti analoghi svolti presso Istituti Comprensivi	Punti 5 per ogni esperienza	30		
Progetti analoghi svolti presso contesti educativi rivolti alla medesima fascia d'età	Punti 2 per ogni esperienza	10		
Pubblicazioni attinenti alle tematiche del progetto	Punti 2 per ogni pubblicazione	10		

2. I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di quanto sotto specificato:

- 1) Competenza nell'uso delle tecnologie
- 2) Disponibilità a svolgere l'attività anche in orario extrascolastico, compreso il sabato.
- 3) Disponibilità a predisporre materiale per i corsisti su piattaforma o supporto digitale
- 4) Disponibilità per *customer satisfaction* da parte dei corsisti
- 5) Collaborazione con il gruppo di lavoro.

Art. 26: - SCHEDA DI VALUTAZIONE ESPERTI ESTERNI -

1. Il presente regolamento si riporta integralmente alla scheda di valutazione degli esperti esterni, come da Delibera del Consiglio di Istituto del 25.05.2023 n. 38 e che di seguito si rappresenta:

**Scheda di valutazione ESPERTO ESTERNO progetti di istituto
Griglia di Valutazione - AVVISO DI SELEZIONE**

Figura: <u>ESPERTO</u> <u>ESTERNO</u>		Punteggio Max	Punteggio indicato (a cura candidato)	Punteggio acura Ufficio
TITOLI DI STUDIO				
Laurea specialistica o magistrale attinente all'attività di riferimento	Votazione fino a 90	2		
	Votazione da 91 a 110 e lode	3		
Laurea triennale attinente all'attività di riferimento	Votazione fino a 90	1		
	Votazione da 91 a 110 e lode	2		
Seconda laurea		1		
Corsi di perfezionamento o Master attinenti all'area tematica di riferimento (2 punti per certificazione fino ad un massimo di 8 punti)		8		
TITOLI PREFERENZIALI				
Possedere competenze documentate nell'area di riferimento richiesta dalla selezione (2 punti per certificazione, max 10) Nel caso di società sportive tesseramento alle federazioni in qualità di allenatore/istruttore		10		
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE				
Progetti analoghi svolti presso Istituti Comprensivi	Punti 5 per ogni esperienza	30		
Progetti analoghi svolti presso contesti educativi rivolti alla medesima fascia d'età	Punti 2 per ogni esperienza	10		
Pubblicazioni attinenti alle tematiche del progetto	Punti 2 per ogni pubblicazione	10		

2. I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di quanto sotto specificato:

- 1) Competenza nell'uso delle tecnologie
- 2) Disponibilità a svolgere l'attività anche in orario extrascolastico, compreso il sabato.
- 3) Disponibilità a predisporre materiale per i corsisti su piattaforma o supporto digitale
- 4) Disponibilità per customer satisfaction da parte dei corsisti
- 5) Collaborazione con il gruppo di lavoro

Art. 27 - PROCEDURA COMPARATIVA -

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di *corso studiorum*, in particolare:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- e) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti alla tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico
- i) corsi di aggiornamento frequentati

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
- sorteggio.

Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi e albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 28 – ESCLUSIONI -

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Art. 29 – STIPULA DEL CONTRATTO -

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 30 – DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO -

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 31 – RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME -

Nel caso in cui l'Istituto si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

Art. 32 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO -

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 33 – PUBBLICITA' DELL'AVVISO PUBBLICO E DELL'ESITO DELLA PROCEDURA -

Dell'avviso di cui all'articolo 23 del presente regolamento si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di particolare urgenza.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 34 – INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO -

E' prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'*Istituto*. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Art. 35 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI -

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001.

L'*Istituto* deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 36 – INCARICHI NEI PROGETTI PON e POR -

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Campania o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 37 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO -

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 38 – DISPOSIZIONE FINALE -

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'Istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 39 – ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE -

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 40 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'*Istituto* nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Dott. Vincenzo Galdi